



Il prelievo di mangimi nella regolamentazione UE e nazionale: criticità



di **ANDREA SETTI**
Medico Veterinario

Tra il 2006 ed il 2008 furono pubblicati su Coni-gliocultura e Suinicoltura due miei lavori: “Il prelievo ufficiale di mangime: protocolli operativi per la pianificazione di un prelievo ufficiale di mangime” e “Il prelievo ufficiale di mangime: protocolli operativi per l’esecuzione di un prelievo ufficiale di mangime”.

Allora, da giovane veterinario ASL, sentivo l’esigenza di trattare un argomento a mio parere importante per la sanità pubblica, anticipando, sottotraccia, la “One Health”. Erano i tempi della “sindrome della mucca pazza”, o dei “polli alla diossina”, che avevano messo il consumatore di fonte ad un binomio che ha terrorizzato l’uomo in ogni epoca: cibo-malattia.

Attualmente sono in pensione e svolgo una consulenza occasionale per una importante industria mangimistica, la quale, tra le altre cose mi ha coinvolto nella valutazione di attività di prelevamento eseguite nei loro stabilimenti da parte di personale addetto ai prelievi delle ACL (ASL e ICQRF).

Quando acquisii la documentazione redatta dai suddetti organi di controllo, potei constatare che i verbali di prelevamento presentavano diverse “criticità”, soprattutto relative alla descrizione delle modalità di prelevamento dei campioni e alla descrizione dell’attrezzatura utilizzata. Allora mi ricordai la “Relazione finale su un audit condotto in Italia dal 15 al 26 novembre 2021 al fine di valutare l’attuazione dei controlli ufficiali sull’igiene dei mangimi”. Le conclusioni e relative racco-

mandazioni della DG(SANTE) 2021-7210, non erano molto lusinghiere per il “sistema Italia” di controlli, in particolare mi era rimasta impressa questa raccomandazione: “Garantire che i campionatori delle autorità competenti dispongano di attrezzature idonee (vale a dire di un divisore meccanico o automatico per la preparazione dei campioni finali in caso di controllo di costituenti o sostanze presumibilmente distribuiti negli alimenti per animali in maniera non uniforme), e che applichino coerentemente delle tecniche di campionamento che garantiscano il valore legale e la validità scientifica dei campioni.”

Nel presente lavoro tratterò i principali atti normativi vigenti, lo stato di fatto della relativa applicazione nel nostro paese, le “criticità” emerse dai verbali di prelevamento sottoposti alla mia attenzione, per arrivare alle mie conclusioni.

Regolamento (CE) n. 152/2009

Attualmente il principale atto normativo è il “Regolamento (CE) n. 152/2009 e s.m.i della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali” recentemente modificato dal “Regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione del 29 febbraio 2024”, con il nuovo “Allegato I”, che sostituisce in toto quello del Regolamento (CE) n. 152/2009. Tale regolamento è In vigore dal 04.4.2024. Ma forse la

principale novità/modifica è contenuta nel considerando (3) e nel conseguente articolo 1 del suddetto regolamento che riporto integralmente:

Considerando (3):

“Il metodo di campionamento descritto nel regolamento (CE) n. 152/2009 non è adeguato per il campionamento ai fini del controllo della contaminazione microbiologica ed è pertanto escluso dall’ambito di applicazione. Tuttavia il fatto che, a seguito della modifica apportata dal regolamento (UE) n. 691/2013 (3), esso non sia più esplicitamente escluso dall’ambito di applicazione ha generato una certa confusione ed è pertanto opportuno escluderlo di nuovo esplicitamente dall’ambito di applicazione.”

Articolo 1:

“Il campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, in particolare per quanto concerne la determinazione dei costituenti, compresi i materiali che contengono o sono costituiti da o sono prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (OGM), gli additivi per mangimi come definiti dal regolamento (CE)n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e le sostanze indesiderabili quali definite dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I, ad eccezione del campionamento per il controllo della contaminazione microbiologica.”

Gli aspetti del regolamento, a mio parere, più importanti e, forse troppo spesso sottovalutati, che vorrei sottolineare sono i seguenti.

Campioni finali

Il Regolamento (UE) n. 625/2017, prevede per i “campioni finali: uno come controllo (verifica dell’applicazione della normativa) e uno per l’operatore del settore dei mangimi (campione per la difesa in caso di controversia).

STRUMENTI E VESTIARIO PER L'ESECUZIONE DEI PRELIEVI DI MANGIME



Pala a fondo piatto e bordi laterali verticali.

Infine può essere prelevato un altro campione finale come riferimento.” Il regolamento recepisce la previsione del prelievo di un campione finale per la controperizia ed uno per la controversia.

Strumenti raccomandati per il prelievo di campioni di alimenti solidi per animali - Campionamento manuale

“Pala a fondo piatto e a bordi laterali verticali. Sonda a lungo setto o a partizioni. Le dimensioni della sonda sono adeguate alle caratteristiche della partita campionata (profondità del recipiente, misure del sacco ecc.) e alla dimensione delle particelle costituenti l'alimento. Se la sonda presenta diverse aperture per fare sì che il campione sia prelevato in diversi punti lungo la sonda, le aperture sono separate da compartimenti o scalate in sequenza.

Divisori

“Se possibile e opportuno, per preparare campioni ridotti rappresentativi possono essere utilizzati strumenti che servono a dividere i campioni in parti approssimativamente uguali.”

Sostanze distribuite in modo uniforme

“In caso di controllo di costituenti o sostanze distribuiti in modo uniforme nell'alimento, il campione globale può essere ridotto in modo rappresentativo a non meno di 2,0 kg o 2,0 litri (campione ridotto) (6), possibilmente facendo uso di un divisore meccanico o automatico.”



Sonda a lungo setto e a partizioni (tipo Nobbe).



Divisore in quarti meccanico.

Sostanze distribuite in modo non uniforme

“Se si controllano costituenti, incluso il materiale geneticamente modificato, o sostanze presumibilmente distribuiti in modo non uniforme negli alimenti per animali, il campione globale sarà:

- i) interamente omogeneizzato. Dal campione globale omogeneizzato sono quindi prelevati campioni finali (per controllo, difesa in caso di controversia ed eventualmente riferimento) di entità approssimativamente uguale e rispondenti ai requisiti quantitativi di cui al punto 7; o
- ii) ridotto a non meno di 2 kg o 2 litri (7) servendosi di un divisore meccanico o automatico. Solo se la natura



Esempio di vestiario e dispositivi di protezione individuale, mentre un operatore esegue un prelievo da sacco sigillato mediante Sonda a lungo setto a partizioni (tipo Nobbe).

dell'alimento non consente di utilizzare un divisore si può ridurre il campione, qualora necessario, con il metodo della suddivisione in quarti.”

VERBALI DI CAMPIONAMENTO

“Per ogni campione va redatto un verbale che permetta di identificare in modo univoco la partita campionata e le sue dimensioni.

Il verbale deve anche recare nota di ogni eventuale scostamento rispetto alla procedura di campionamento prevista dal presente regolamento.

Il verbale va messo a disposizione, oltre che del laboratorio di controllo ufficiale, dell'operatore del settore dei mangimi e/o del laboratorio designato dall'operatore del settore dei mangimi.”

Quindi il campionamento deve essere eseguito avvalendosi delle attrezzature descritte nel regolamento ed il verbale di campionamento deve descrivere in maniera dettagliata le modalità di esecuzione messe in atto, in modo da garantire il valore legale e la validità scientifica dei campioni. Bisogna, altresì sottolineare che ogni campionamento ufficiale ai fini del controllo della contaminazione microbiologica dopo il 04.4.2024 non può più essere eseguito applicando e richiamando il Reg. (CE) N. 152/2009. Infatti il Reg. (UE) 2024/771, entrato in vigore in quella data, stabilisce, finalmente, che il metodo di campionamento previsto dal regolamento 152 non è più adeguato ai fini del controllo della contaminazione microbiologica.

PNA 2024-2025-2026 piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali.

Verbale di prelievamento

“Per poter conferire al campionamento una maggiore forza legale deve essere compilata con scrupolosità

la sezione del verbale in cui vengono descritte in modo chiaro e dettagliato le modalità di prelievo del campione utilizzate e i riferimenti normativi. Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla "validità" dei medesimi, il laboratorio di analisi respinge eventuali campioni non conformi, e/o pervenuti con verbali difformi dall'Allegato 1 e Allegato 1 a. Il laboratorio di analisi comunica tale circostanza la AC regionale e locale.

Il verbale di prelievo deve, inoltre, riportare le informazioni della convocazione per l'operatore al fine di consentirgli di presenziare alle analisi microbiologiche uniche e irripetibili."

Controperizia e Controversia

La materia è trattata in maniera dettagliata ed esaustiva, con descrizione di tutta la procedura da eseguire per attenersi al Regolamento (UE) n.625/2017 ed al DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 n. 27.

Campioni finali

Tutti i campionamenti devono essere effettuati in modo ufficiale con l'ottenimento di almeno n. 4 campioni finali, ad eccezione dei campioni prelevati per analisi microbiologiche (contaminazione da Salmonella spp.) che sono irripetibili su singolo CF garantendo la convocazione delle parti interessate da parte dell'AC, che deve essere indicata nel verbale di prelievo del campione.

Qualora l'esito sia sfavorevole le parti interessate possono comunque richiedere la controperizia esclusivamente documentale. Anche l'eventuale controversia sarà esclusivamente documentale.

Anche nel PNAA si sottolinea, a mio parere correttamente, che nel verbale di campionamento bisogna compilare con scrupolosità la sezione del verbale in cui vengono descritte in modo chiaro e dettagliato le modalità di prelievo del campione utilizzate e i riferimenti normativi, in modo da poter conferire al campionamento una maggiore forza legale.

Allegato 8 linee guida per il campionamento ai fini del controllo ufficiale dei mangimi Introduzione

Il ministero stabilisce che il campionamento ufficiale dei mangimi dovrà essere eseguito applicando sempre e solo il Regolamento (CE) N. 152/2009.

Campionamento Dinamico

Viene descritta in maniera chiara ed esaustiva la metodica di esecuzione di tale campionamento.

Strumenti raccomandati per il prelievo di campioni da mangimi solidi

Sono richiamati quelli previsti nel Regolamento 152/2009.

Divisori

Si ribadisce quanto stabilito nel Regolamento 152/2009. In particolare, si raccomanda, l'uso di un divisore meccanico o automatico per la ricerca di sostanze non uniformemente distribuite.

Per la ricerca di analiti presumibilmente distribuiti in modo uniforme, solo in caso non sia possibile a causa della natura del mangime, si può ricorrere al metodo della suddivisione in quarti."

L'allegato 8 fornisce un ottimo strumento operativo per chi dovrà eseguire attività di campionamento sul campo, ma nell'introduzione perpetua un "vulnus", a mio parere inspiegabile: "si ritiene opportuno estendere a tutti i campionamenti ufficiali dei mangimi previsti dal PNAA, l'applicazione del Regolamento (CE) N. 152/2009 come modificato dal Regolamento

(UE) 2024/771". Ovvero dice agli operatori addetti al controllo ufficiale, di attenersi sempre e comunque al Regolamento (CE) N. 152/2009, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/771, quando proprio tale modifica stabilisce che il metodo di campionamento previsto dal regolamento 152 non è più adeguato ai fini del controllo della contaminazione microbiologica e non potrà più essere eseguito applicando e richiamando il Reg. (CE) N. 152/2009.

DECRETO MINISTERIALE 20 Aprile 1978

Nell'Allegato 8 del PNAA 2021-2023, il Ministero giustamente precisava che il D.M. 20 aprile 1978 era la norma di riferimento per il campionamento di mangimi per il controllo dei microrganismi e radionuclidi, smentendosi, poi, nel passaggio successivo, ove affermava di doversi applicare sempre e comunque il Reg. (CE) 152/2009.

Quindi, ritengo che la norma di riferimento per le procedure di campionamento dei mangimi destinati al controllo dei microrganismi e radionuclidi, sia il D.M. 20 aprile 1978.

Criticità verbali di campionamento

Mi limiterò a riportare un elenco, sicuramente non esaustivo, non in ordine di importanza, ma molto indicativo sulle criticità rilevate nei verbali di campionamento redatti da tecnici ASL e/o ICQRF.

- Utilizzo di attrezzature per l'esecuzione del campionamento non conformi a quelle indicate sia nel Reg. (CE) 152/2009, sia nel D.M. 20 aprile 1978 (Pala a fondo piatto e a bordi laterali verticali, Sonda a lungo setto o a partizioni, divisori).
- Campionamento Dinamico (carico/scarico da automezzo o silos), senza descrivere come è avvenuto (vedi Allegato 8).
- Formazione del campione finale ridotto, quando dal campione globale è stato ricavato per riduzione tale campione, la descrizione delle modalità di formazione del CF non è assolutamente in linea con quanto chiedono sia il Reg. (CE) 152/2009, sia l'Allegato 8 del PNAA 2024/2026, sia il D.M. 20 aprile 1978, non essendo specificato mediante quali strumenti (divisore) o metodiche (divisione in quarti con scelta casuale del quarto da cui sono stati prelevati i CF) sia avvenuta.
- Prelievo per la ricerca di microrganismi (salmonella spp.) applicando il Reg. (CE) 152/2009, in luogo del D.M. 20 aprile 1978.

Conclusioni

La materia rappresentata dal prelievo ufficiale di mangimi richiede una consapevolezza sia da parte del personale addetto ai prelievi delle ACL (ASL e ICQRF), sia da parte del personale delle ditte mangimistiche che presenza alle operazioni di prelievo.

Per i prelevatori significa conoscere la normativa ed eseguire prelievi descrivendone le modalità di esecuzione in maniera chiara, esaustiva ed in linea con la norma di riferimento, che garantiscano il valore legale e la validità scientifica dei campioni. Per quanto riguarda il controllo dei microrganismi, non voglio neppure entrare nel tema della "gerarchia delle fonti normative", ma pensare che un allegato al PNAA, anche se rafforzato dal richiamo al D. Lgs. 27/21, possa contraddire un regolamento (UE), non mi sembra una buona idea. Basta pensare a cosa potrebbe succedere se, a seguito di una non conformità riguardante la positività per salmonella spp. in un prelievo ufficiale, cui seguirebbe una contestazione da parte dell'ACL e l'OSM contestasse, in sede di controperizia documentale, l'esecuzione di un campionamento seguendo il regolamento (CE) N. 152/2009, quando lo stesso regolamento dice che non è

Principali atti normativi vigenti ed indirizzi applicativi

- Regolamento (CE) n. 152/2009 e s.m.i della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione del 29 febbraio 2024.
- PNAA 2024-2025-2026 piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali
- Allegato 8 linee guida per il campionamento ai fini del controllo ufficiale dei mangimi.
- DECRETO MINISTERIALE 20 Aprile 1978 Modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1978, n. 165.
- Nota Ministero della salute DGFS 0014909-P-18/06/2021 Oggetto: Indicazioni per l'esecuzione delle attività di campionamento e analisi per la ricerca di Salmonella spp. nell'ambito del controllo ufficiale dei mangimi come previsto dal Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali 2021-2023.
- Regolamento (UE) n.625/2017.
- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 n. 27.
- Relazione finale su un audit condotto in Italia dal 15 al 26 novembre 2021 al fine di valutare l'attuazione dei controlli ufficiali sull'igiene dei mangimi - DG(SANTE) 2021-7210.

più adeguato ai fini del controllo della contaminazione microbiologica. Inoltre, in un eventuale audit condotto dalla DG(SANTE) in Italia al fine di valutare l'attuazione dei controlli ufficiali sull'igiene dei mangimi, se gli auditor verificassero un prelievo ufficiale per la ricerca di salmonella, eseguito applicando e richiamando il Reg. (CE) N. 152/2009, quale sarebbe il risultato?

Per il personale delle ditte mangimistiche che presenza alle operazioni di prelievo significa:

- presenziare a tutte le operazioni,
- prendere nota delle eventuali difformità rilevate,
- chiedere di mettere a verbale tutte le difformità rilevate,
- qualora si ritenga che ne possano essere sfuggite alcune, mettere a verbale la seguente dicitura: *il verbale redatto in data odierna sarà posto in valutazione da parte dell'ufficio qualità della ditta oggetto del prelievo, per eventuali contestazioni in sede di controperizia documentale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del D.lgs. 27/2021, o per la eventuale presentazione di scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981.*

Proprio per questi motivi, ho preparato una presentazione per un corso rivolto al personale della ditta mangimistica per cui sono consulente che presenza ai prelievi (personale in produzione e del reparto assicurazione qualità), in cui ho fornito loro tutti gli elementi per avere la consapevolezza del loro fondamentale ruolo durante le operazioni di prelievo ufficiale.

Bibliografia

- Il prelievo ufficiale di mangime - protocolli operativi per la pianificazione di un prelievo ufficiale di mangime. pubblicato su più riviste Anni 2006 e 2007. Andrea Setti. Edagricole Bologna Rivista di Coniglicoltura n.01/06, Rivista di Suinicoltura n. 11/07.
- Il prelievo ufficiale di mangime - protocolli operativi per l'esecuzione di un prelievo ufficiale di mangime. pubblicato su più riviste Anni 2006 e 2008. Andrea Setti. Edagricole Bologna Rivista di Coniglicoltura n. 1/06, Rivista di Suinicoltura n. 1/08.